

0712/13  
N. 712/13  
per Sentenza

N. R.G. 400/2008



REPUBBLICA ITALIANA

N. 6630 Cronologico

N. 1632 Repertorio

Spedita II 7/15/13

Decisa II 7/15/13

Depositata 7/15/13

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi La Battaglia ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.*  
la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400/2008 promossa da:

**ALBERGO MAJOR DI FERRETTI FABRIZIO & C. S.N.C.** (C.F. 01731120406), con il patrocinio dell'avv. SIGNORINI FABRIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via degli Sforza 8, CATTOLICA;

ATTRICE

contro

**HOLIDAYCHECK A.G.**, con il patrocinio degli avv. GIACOPUZZI LUCA e CASANTI FILIPPO;  
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in via Soardi 5, RIMINI;

CONVENUTA

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 7.5.2013.

## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- 1) Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, XVII co., l. n. 69/09 ed immediatamente applicabile ai giudizi di primo grado pendenti al 4.7.2009, data di entrata in vigore della legge stessa, in forza del suo art. 58, II comma).
- 2) L'attrice deduce la responsabilità (extracontrattuale) dell'*internet provider* del sito [www.holidaycheck.it](http://www.holidaycheck.it), per avere omesso di esercitare il doveroso controllo sul contenuto dei messaggi *ivi* inseriti dai suoi utenti (aventi ad oggetto, nello specifico, giudizi personali circa le

caratteristiche e le qualità dell'albergo Major di Cattolica, di proprietà del sig. Ferretti). Ritenendo tali giudizi diffamatori – e dunque lesivi della propria reputazione commerciale -, l'attrice qualifica, quindi, come illecito il comportamento del gestore del portale in questione, “*poiché con la sua condotta di filtraggio e valutazione dei commenti che riceve, deve, prima di pubblicarli sul sito internet, valutare se gli stessi sono veritieri e non diffamanti, altrimenti diviene corresponsabile del commento stesso*” (pag. 3 dell'atto di citazione). Nella memoria *ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.*, s'invoca al riguardo, da parte dell'attrice, l'applicazione analogica della legge sulla stampa (n. 47 del 1948), nonché dell'art. 30 della legge n. 223/90. Ma l'assunto è fortemente controverso in dottrina e giurisprudenza, per ragioni tecnico-oggettive (legate alla pratica impossibilità di controllare tutti i dati e le informazioni inserite in un *server*: si veda Trib. Catania, 29.6.2004) nonché (più strettamente) giuridiche (quanto meno *de jure condito*), in virtù della puntuale definizione del concetto di “stampa” e “stampato” di cui all'art. 1 l. n. 47/48; dell'impossibilità di estendere *per relationem* il concetto di editore rilevante ai fini penalistici (v. Trib. Oristano, 25.5.2000); dell'ambito di rilevanza dell'equiparazione che sembrerebbe desumersi dalla l. n. 62/01, limitato all'aspetto della registrazione delle testate (onde poter fruire dei correlativi benefici ed agevolazioni). Merita di essere sottolineata, in argomento, la recente pronuncia della Corte Costituzionale (ordinanza n. 337/11), con la quale è stata dichiarata “*manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 11 l. 8 febbraio 1948 n. 47, censurato, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., nella parte in cui, escludendo dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici, accorderebbe una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico*”. Nella motivazione si legge che “*l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio*”, dal momento che, secondo la stessa prospettazione del giudice *a quo*, “*la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata dovrebbe condurre a qualificare come illecita la condotta di soggetti (il proprietario e l'editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici recanti notizie ritenute diffamatorie) non compresi nella previsione di detta norma nel momento in cui la condotta stessa fu realizzata*”.

- 3) Al di là delle considerazioni appena svolte, è un fatto che la responsabilità dell'*internet provider*, nei casi quali quello in esame, si atteggi alla stregua di responsabilità, per così dire, di secondo grado; presupponga, cioè, in primo luogo, che un illecito sia stato commesso da parte di un utente del sito e, in secondo luogo, che il *provider*, acquisita la consapevolezza del fatto, non si sia



attivato per verificare l'illiceità dei contenuti pubblicati e, conseguentemente, per rimuoverli. Depongono chiaramente in tal senso le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del d. lgs. n. 70/03, che si riferiscono alla trasmissione, memorizzazione e conservazione di "informazioni fornite da un destinatario del servizio", delineando la responsabilità del *provider* in relazione a comportamenti (successivi) relativi alla tenuta di tali informazioni, ovvero alla verifica della loro natura. L'art. 17, poi, pone il principio dell'esclusione di un obbligo generale di sorveglianza del *provider* sulle informazioni che trasmette o memorizza, essendo egli tenuto soltanto ad informare l'autorità (giudiziaria o amministrativa) delle "attività o informazioni illecite" di cui venga a conoscenza, ed a fornire, dietro richiesta delle autorità medesime, le informazioni in suo possesso, che consentano l'identificazione dei destinatari dei propri servizi. Dunque, è necessaria l'acquisizione della consapevolezza di un illecito altrui; consapevolezza che - pare evidente - può derivare anche dalla comunicazione del diretto interessato (ossia colui che si ritenga leso nella propria sfera giuridica dalle informazioni divulgate in rete). Ciò è, peraltro, quanto l'attrice ha specificamente allegato di avere fatto, per mezzo di diverse *e-mails* (v. doc. 1 del suo fascicolo), nelle quali diffidava la società svizzera dal continuare a "pubblicizzare" il suo albergo sul sito in questione, negando di avere mai dato il suo consenso o la sua autorizzazione. Nella raccomandata inviata il 25.6.2007 dall'avv. Signorini alla Holidaycheck (doc. 3), poi, si denunziava che le dichiarazioni dei "fantomatici utenti" del portale avevano "un contenuto fortemente diffamatorio e non corrispondente alla verità dei fatti", ed avevano "infangato la reputazione e la professionalità del [suo] cliente, causandogli un notevole danno alla immagine professionale". Ebbene, in primo luogo si deve escludere che tali "diffide" valessero, di per sé, a costituire il *provider* in obbligo di rimuovere i commenti presenti sul sito, relativi alla struttura alberghiera del Ferretti. Non sussiste(va), infatti, alcun rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio, né - vista la natura delle informazioni di cui si discute - alcun diritto di privativa che fondasse, in capo alla società Albergo Major, una "prerogativa proprietaria" sulle stesse (in rapporto alla quale postulare un obbligo di consenso preventivo all'utilizzazione o divulgazione). Non pertinente, inoltre, appare il richiamo alla disciplina in materia di c.d. pubblicità ingannevole, posto che il relativo concetto riguarda la "promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori", effettuata nell'interesse del "professionista" (art. 18, I co., lett. d, d. lgs. n. 206/05), mentre nel caso di specie il servizio offerto dal sito si mantiene "neutro" rispetto alle singole strutture recensite, essendo finalizzato ad accogliere le opinioni dei suoi utenti, per così dire, "indiscriminatamente", vale a dire in maniera non indirizzata *a priori* sull'una o sull'altra struttura. Difetta, in altre parole, in capo al *provider*, qualsiasi conoscenza preventiva circa l'oggetto, il numero, la tipologia e la frequenza di



diffusione dei messaggi relativi ai vari alberghi, se non addirittura circa l'identità dell'albergo interessato.

- 4) In seno alla memoria *ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.*, la società attrice ha introdotto, quale ulteriore *causa petendi*, la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali: in mancanza del consenso *ex art. 23 d. lgs. n. 196/03*, l'operato della Holidaycheck incorrerebbe nella responsabilità delineata dall'*art. 15* del medesimo testo normativo. La deduzione appare inammissibile sotto il profilo processuale, siccome esorbitante dai limiti della c.d. *mutatio libelli* consentita dalla citata disposizione. Invero, con essa si introduce indubbiamente nel processo un nuovo e diverso tema d'indagine – rappresentato, per l'appunto, dalla ricorrenza della peculiare figura di responsabilità menzionata -, che, per i fatti constitutivi e le regole operative che lo caratterizzano, non può considerarsi certo ricompreso nella “normale” responsabilità *ex art. 2043 (e 2059) c.c.* Ciò detto, non può farsi a meno, tuttavia, di sottolineare che - anche a volere ritenere inquadrabili le informazioni in discorso nella nozione di “dato personale”, e, conseguentemente, l’attività della convenuta in quella di “trattamento” ai sensi dell’*art. 4, I co., lett. b, d. lgs. n. 196/03* (con riferimento, però, al periodo antecedente al 6.12.2011, data di entrata in vigore dell’*art. 40, II co., lett. a, d. l. n. 201/11*, che ha espunto dal novero della definizione in esame il riferimento alle informazioni concernenti le persone giuridiche, gli enti od associazioni) -, sembrerebbe ricorrere un’ipotesi di trattamento “*temporaneo, finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica*” (*art. 136, lett. c, d. lgs. n. 196/03*); trattamento che, ai sensi del successivo *art. 137, II co.*, è effettuabile “*anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26*”, fermi restando “*i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico*”. Si può richiamare, al riguardo, la decisione del Garante per la protezione dei dati personali del 28.6.2006 (accessibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), relativa ad un caso in cui una società di formazione universitaria privata si opponeva al trattamento dei dati che la riguardavano, contenuti in alcuni messaggi pubblicati su un *forum* di discussione nell’ambito del sito internet [www.studenti.it](http://www.studenti.it): l’Autorità, dopo aver ricondotto la fattispecie nell’ambito di applicazione delle disposizioni appena richiamate, ha escluso che fossero stati violati, in concreto, “*i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 del Codice*”, rigettando conseguentemente il ricorso. Il richiamo alle prerogative soggettive la cui salvaguardia funge da “limite esterno” di legittimità del trattamento dei dati personali conduce, quindi, ad affrontare il nodo cruciale della fattispecie concreta in esame, dall’angolo visuale della lesione (extracontrattuale) del diritto alla reputazione (commerciale) della



società attrice.

- 5) Come s'è visto, la struttura dell'illecito *de quo* postula, "a monte", la condotta *non jure e contra jus* del singolo utente, il quale inserisca nel sito lo specifico commento (ritenuto) denigratorio. Scendendo nel concreto, ove tale condotta risultasse provata, sussisterebbe verosimilmente la responsabilità (anche) del *provider*. La società convenuta, in relazione al servizio che in questa sede viene in rilievo (raccolta delle recensioni sulle varie strutture ricettive, in funzione di ausilio per una scelta consapevole della meta turistica da parte dei clienti del sito), deve infatti annoverarsi tra i c.d. *content providers*, non limitandosi a mettere a disposizione uno spazio sul *server*, autogestito dagli utenti, ma predisponendo e gestendo direttamente il "contesto" nel quale i commenti vengono inseriti. Si consideri, peraltro, che lo svolgimento di una certa attività di controllo sulle informazioni "caricate" dagli utenti risulta dal contenuto della lettera inviata dalla stessa HolidayCheck AG all'avv. Signorini in data 2.7.2007 (la cui traduzione giurata è stata prodotta *sub 4* nel fascicolo di parte attrice), nella quale vengono illustrate le condizioni in presenza delle quali la società gestrice del sito ritiene integrata "*una cosiddetta critica diffamante*", precisandosi che "*le iscrizioni di carattere dubbio sono già state rimosse da noi*". Nelle informazioni generali del sito, del resto, è scritto chiaramente che "*le informazioni che riguardano il mondo dei viaggi e delle vacanze vengono messe a disposizione degli stessi utenti. HolidayCheck raccoglie, controlla e pubblica queste informazioni*" (doc. 10 allegato alla memoria istruttoria depositata da parte attrice il 4.12.2008). Né vi sono dubbi, nel caso di specie che la convenuta avesse effettiva conoscenza delle frasi che l'attrice riteneva diffamatorie, a seguito delle segnalazioni fatte da quest'ultima e riscontrate dalla prima. Resta da verificare, pertanto, se tali frasi fossero realmente offensive e lesive della reputazione della società proprietaria dell'albergo Major. Il contenuto delle affermazioni *de quibus* è ripercorso dall'attrice nelle note conclusive depositate il 15.4.2013. Si tratta essenzialmente di giudizi e valutazioni relativi al servizio (per esempio: "*servizio praticamente non presente, ambiente non cordiale, il personale non parla tedesco né inglese (...) atmosfera non cordiale e personale per niente cordiale*"; "*il personale è molto scortese e non servizievole. La direzione dell'hotel per lo più ignora i reclami (...) personale dell'Hotel completamente incompetente*"; "*la procedura di check-in è stata mostruosa (...) il proprietario non si faceva trovare e non ci è stato possibile parlare con lui*" "*la capacità del personale di comunicare in altre lingue era terribilmente bassa (...) personale molto scortese (...) operazioni di check-in estenuanti (...) all'Hotel Major i reclami non vengono considerati. Il servizio in albergo era pessimo*"; "*le lingue straniere non erano comprese*"; "*il personale di servizio è molto gentile e servizievole. Però nessuno parla tedesco, quindi la comunicazione si ha solo parlando italiano o*



*facendo gesti con mani o piedi"; "gli asciugamani non venivano cambiati e la doccia e la vasca non pulite"; "le camere dei bambini sono pulite poco ossia viene rifatto solo il letto"); alle attrezzature e dotazioni dell'albergo (per esempio: "un telefono non appoggiato correttamente ma senza connessione costa già 1,50 €"; "le possibilità di trascorrere il tempo libero erano disastrose (...) le possibilità di svago pessime"; "l'atmosfera e l'arredamento del posto in cui si mangiava e beveva erano scadenti (...) le proposte per il tempo libero erano disastrose"; "il campo training, così come offerto in internet, in nessun caso è raccomandabile, perché gli sportivi non ricevono le calorie di cui avevano bisogno per praticare il loro sport"; "l'hotel Major offriva solo poche attività sportive e/o intellettuali ed anche una estrema mancanza di servizio"; "non c'erano servizi per la cura e l'intrattenimento dei bambini"); alla cucina (per esempio: "le pietanze sembravano uscite dalla scatola delle conserve, i condimenti sembrano non esistere in cucina"; "le pietanze sono poco fantasiose e senza gusto"; "quando al buffet l'insalata era fuori dal contenitore i camerieri la rimettevano con le mani nude o la buttavano a terra"; "non ho mai visto delle fettine di salume o formaggio così fini! (...) a cena era commestibile la pasta, tutto il resto si poteva dimenticare. il buffet degli antipasti era bello da guardare, ma sempre con le stesse cose, cioè quello che rimaneva dal pranzo veniva guarnito e offerto la sera come piatto freddo", "la qualità e il sapore dei cibi non era buona"). Negli atti di causa l'attrice si limita genericamente a denunziarne la carica offensiva e denigratoria, senza però contrastarli nel merito. Tanto venne fatto soltanto in alcune mails inviate alla HolidayCheck il 9.10.2007 (doc. 9 del fascicolo di parte attrice), nelle quali si legge che "all'Hotel Major abbiamo una zona fitness e il parcheggio è davanti all'albergo. Tutti i bagni delle camere hanno una cabina doccia", e che "L'Hotel Major non ha una piscina e lo spazio fitness è al 4° piano"; e si contesta l'affermazione di un cliente di aver prenotato con un gruppo in agosto, nonché quella "un telefono non appoggiato correttamente ma senza connessione costa già 1,50 €". Sembra indubitabile, in primo luogo, che tali esternazioni - benché non inscrivibili nell'attività giornalistica - rientrino nella libertà di manifestazione del pensiero (nello stesso senso il Tribunale di Roma, sentenza 4.7.1998: "nel caso di un messaggio critico inviato per via telematica da parte di un privato cittadino, di cui si assume la natura diffamatoria, non sono applicabili i criteri validi per l'attività giornalistica, non potendosi tale attività qualificarsi come giornalistica e difettando l'intento lucrativo proprio di ogni attività professionale. Il messaggio dovrà pertanto essere considerato come manifestazione del diritto individuale di critica affermato dall'art. 21 Cost."). Trattandosi di espressione di giudizi negativi, si verte, in particolare, in quello che viene comunemente definito diritto di critica, concretantesi nella manifestazione della propria personale opinione su fatti o persone di interesse (*lato sensu*) pubblico.*



Si fronteggia, tale diritto, nelle pieghe delle sua concrete estrinsecazioni, con le posizioni soggettive degli individui (ma anche, come nella fattispecie in esame, delle persone giuridiche: di recente, Cass., n. 4542/12), definite inviolabili e accreditate di "copertura costituzionale" sotto l'egida dell'art. 2 della Carta fondamentale: immagine, onore, reputazione, identità personale, riservatezza, per citarne alcuni. Il conflitto di valori è governato dalla regola del bilanciamento in concreto, che esamina le modalità effettive di esercizio ed il grado di coinvolgimento delle prerogative che agli stessi si richiamano. Perciò, per esempio, "*in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore*" (Cass., n. 4545/12). Nel solco tracciato da Cass., n. 5259/84, la giurisprudenza consolidata impernia il giudizio sui singoli casi sui criteri, ormai divenuti *ius receptum*, della verità della notizia, dell'interesse sociale alla sua conoscenza, e della continenza formale dell'esposizione: "*presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in argomento ad hominem né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo*" (Cass., n. 20140/05). Orbene, non pare che - sulla scorta di tali parametri - i messaggi inseriti sul sito di Holidaycheck possano considerarsi diffamanti. Sussiste indubbiamente l'interesse pubblico, in relazione alla precipua finalità del servizio offerto dai siti come quello che occupa, che è proprio quella di offrire ad una cerchia indeterminata di (potenziali) turisti informazioni utili per una scelta consapevole della destinazione per le proprie vacanze. Quanto alla corrispondenza a verità, si deve tenere presente, in primo luogo, che si tratta - per la gran parte - di valutazioni personali, come tali (ontologicamente) opinabili, cui non è possibile - evidentemente - predicare, in via automatica, i canoni di verità/falsità. Il cibo che piace all'uno può



non incontrare il gusto dell'altro; per uno il cambio degli asciugamani tre volte alla settimana può essere sufficiente indice di pulizia, per un altro no; per un patito del *fitness* quattro o cinque attrezzi ginnici possono risultare del tutto insufficienti, mentre per un altro possono rappresentare un buon diversivo per il tempo libero; e così via. In questo caso, dunque, il presupposto della verità pare potersi declinare nella fedeltà nel resoconto delle proprie impressioni e sensazioni. Sotto questo profilo, non emergono, invero, indici patenti di malafede, convergendo anzi le doglianze su alcuni aspetti che bene potrebbero costituire, secondo un certo metro di valutazione, punti deboli della struttura. D'altra parte, come emerge dalla missiva del 2.7.2007, inviata da HolidayCheck all'avv. Signorini, i clienti del sito, accettando le relative condizioni generali d'utilizzo, "si impegnano a non esprimere valutazioni non obiettive o false e a rilasciare dichiarazioni principalmente allo scopo di consentire agli altri utenti di farsi un quadro più obiettivo ed esauriente al di là dei soliti dépliant su carta patinata". Il linguaggio utilizzato (per quanto sia possibile valutare dalla traduzione italiana), benché in alcuni passaggi "colorito" e perentorio, non appare mai veramente (e gratuitamente) offensivo nei confronti della gestione dell'albergo, o ispirato da malevolenza; non vi sono termini volgari, né le critiche trascendono rispetto all'oggetto tipico (ossia le caratteristiche dei servizi alberghieri). D'altra parte, "il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato" (Cass., n. 12420/08). Senza dire che, avuto riguardo alle caratteristiche del sito, l'apprezzamento della valenza lesiva dei messaggi non può discendere da una considerazione (soltanto) "atomistica" e decontextualizzata degli stessi, dovendosi valutare anche l'incidenza di quelli di segno contrario (i quali, peraltro, contribuiscono a restituire un'impressione di complessiva affidabilità del servizio). Si ponga mente a quanto scritto da HolidayCheck nella risposta all'avv. Signorini (doc. 4): "gli utenti che leggono le valutazioni degli hotel vengono informati del fatto che si tratta di valutazioni di altri utenti, che di conseguenza sono naturalmente anche di natura soggettiva e che una singola valutazione difficilmente può dare un quadro completo. Viene inoltre fatto presente che la situazione può variare da un momento all'altro e che le valutazioni pertanto rappresentano solo una "istantanea"". Che, nel caso in esame, vi fossero anche commenti positivi sull'Hotel Major, è dimostrato dallo stesso documento dal quale si sono estratti i messaggi citati precedentemente, ove si legge pure, tra l'altro: "l'hotel era decisamente pulito. Un albergo davvero eccellente per quanto riguarda la sua vicinanza a ristoranti e bar (...) La valutazione di Sylvia di Amburgo sulla pulizia del ristorante e la tavola è stata ottima"; "la condizione generale dell'hotel



*era OK. Le attività di svago e divertimento all'hotel Major sono buone. Le attività di svago proposte sono più che adeguate. Il servizio era anch'esso buono. Annemarie ha inoltre osservato che la varietà di cibo e bevande era buona ed anche il livello di pulizia delle camere"; "l'Hotel Major di Cattolica è un perfetto albergo per le famiglie (...) il servizio era straordinario. Secondo Sylvia all'hotel Major si è posta una considerevole attenzione nel diversificare l'offerta di cibo e bevande. Buona la qualità della spiaggia ed anche la pulizia delle camere". Ancora più importante la possibilità, riconosciuta agli albergatori dal provider, "di pubblicare gratuitamente eventuali commenti e novità", al fine di "segnalare eventuali novità e modifiche intervenute nel[l'] hotel, ad es. restauri eseguiti di recente, nuove costruzioni o prestazioni aggiuntive o ancora altre modifiche", nonché di "commentare le valutazioni in modo obiettivo e giustificato" (così la mail inviata al Ferretti da HolidayCheck il 9.4.2007: doc. 1). È chiaro, infatti, che mediante tale strumento l'interessato ha la possibilità di entrare nell'"agone informativo", arricchendo il "mercato delle idee" al fine di riequilibrare le istanze in conflitto: una sorta di diritto di rettifica volto al rafforzamento del pluralismo informativo nella direzione favorevole al punto di vista dell'operatore turistico. Non risulta che il legale rappresentante della società attrice si sia avvalso di tale opportunità: egli ha contestato la falsità di alcune affermazioni e la offensività di molti commenti, ma non ha comprovato la prima né contrastato - sullo stesso "terreno" - la seconda. I "confini" del diritto di critica non appaiono, dunque, travalicati, cosicché nessuna negligenza nel controllo dei messaggi pubblicati può imputarsi all'*internet provider* gestore del sito. Con la conseguenza del rigetto della domanda dell'attore.*

- 6) Le spese seguono la soccombenza. Esse debbono determinarsi in applicazione dei parametri di cui al d. m. n. 140/12 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, in forza del suo art. 41). Prendendo come riferimento, quindi, i valori medi dello scaglione fino ad € 50.000,00 (pari ad € 1.200,00 per la fase di studio; € 600,00 per la fase introduttiva; € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria), appare congruo liquidare in favore della convenuta la complessiva somma di € 3.500,00 (oltre accessori di legge), tenuto conto del mancato espletamento di una vera e propria istruttoria.

#### P. Q. M.

Definitivamente decidendo la controversia in epigrafe,

- 1) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- 2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.500,00 (oltre accessori) per compensi.



Rimini, 7 maggio 2013

